

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1491/2006 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2006

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 17 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau ⁽²⁾, prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo le parti contraenti avviano negoziati volti a definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.

(2) Il protocollo vigente è stato approvato con il regolamento (CE) n. 249/2002 del Consiglio ⁽³⁾, quale modificato in virtù dell'accordo approvato con il regolamento (CE) n. 829/2004 del Consiglio ⁽⁴⁾. In attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, le parti contraenti hanno deciso di prorogare di un anno il protocollo, mediante accordo in forma di scambio di lettere.

(3) È nell'interesse della Comunità approvare tale proroga.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 226 del 29.8.1980, pag. 34. Accordo modificato da ultimo dal protocollo relativo al periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 (GU L 19 del 22.1.2002, pag. 35).

⁽³⁾ GU L 40 del 12.2.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 127 del 29.4.2004, pag. 25.

(4) Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo in scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007 ⁽⁵⁾.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) pesca di gamberetti:

— Italia	1 776 TSL
	tonnellate di stazza lorda
— Spagna	1 421 TSL
— Portogallo	1 066 TSL
— Grecia	137 TSL

b) pesca di pesci/cefalopodi:

— Spagna	3 143 TSL
— Italia	786 TSL
— Grecia	471 TSL

⁽⁵⁾ GU L 200 del 22.7.2006, pag. 9.

- c) tonniere con reti a circuizione: dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
- | | |
|-----------|----------|
| — Spagna | 20 unità |
| — Francia | 19 unità |
| — Italia | 1 unità |
- d) pescherecci con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie:
- | | |
|--------------|----------|
| — Spagna | 21 unità |
| — Francia | 5 unità |
| — Portogallo | 4 unità. |

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi esercitano attività di pesca nell'ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare ⁽¹⁾.

Articolo 4

2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
H. HEINÄLUOMA

⁽¹⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.